



Comune di Cinisello Balsamo
Settore Ecologia e Attività Produttive
Servizio Energia

Affidamento del servizio di ispezioni dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici e del loro rendimento di combustione per il territorio comunale di Cinisello Balsamo, comprensivo delle attività di gestione del catasto unico regionale impianti termici (CURIT) - stagioni termiche 2014/2015 e 2015/2016

CAPITOLATO TECNICO

Dirigente di Settore:

Dott.ssa Marina Lucchini

Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Marina Lucchini

INDICE

Premessa	pag. 3
Art. 1- Oggetto dell'appalto	pag. 3
Art. 2 - Parti contrattuali	pag. 3
Art. 3 - Descrizione del servizio	pag. 3
Art. 4 - Ammontare dell'appalto	pag. 4
Art. 5 - Descrizione delle attività: piano operativo	pag. 4
Art. 6 - Adempimenti ulteriori concereni le ispezioni	pag. 7
Art. 7 - Requisiti professionali degli ispettori	pag. 8
Art. 8 - Incompatibilità	pag. 9
Art. 9 - Attrezzature e strumentazione per l'esecuzione delle ispezioni	pag. 10
Art. 10 - Durata e stipula del contratto.....	pag. 10
Art. 11 - Pagamenti.....	pag. 11
Art. 12 - Certificato finale di ultimazione delle prestazioni.....	pag. 11
Art. 13 - Penali.....	pag. 11
Art. 14 - Esecuzione d'ufficio	pag. 12
Art. 15 - Controversie.....	pag. 12
Art. 16 - Spese, imposte e tasse	pag. 12
Art. 17 - Garanzie	pag. 13
Art. 18 - Cessione del contratto.....	pag. 13
Art. 19 - Osservanza di leggi e regolamenti	pag. 13
Art. 20 - Recesso	pag. 13
Art. 21 - Risoluzione del contratto.....	pag. 14
Art. 22 - Fallimento dell'appaltatore.....	pag. 14
Art. 23 - Validità della graduatoria	pag. 14
Art. 24 - Riservatezza (D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.).....	pag. 15
Art. 25 - Trattamento dei dati	pag. 15
Art. 26 - Disposizioni finali	pag. 15

Premessa

Il presente appalto pubblico verrà affidato a mezzo di gara ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. (nel prosieguo indicato anche come Codice dei contratti o solo Codice o solo Decreto) mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3 c. 37 e art. 55 c. 5 del citato decreto e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come indicato all'art. 83 del medesimo decreto.

La gara verrà esperita e condotta mediante l'utilizzo della piattaforma telematica regionale SinTel della Regione Lombardia (di seguito denominata anche e solo come SinTel) presente sul sito internet www.arca.regione.lombardia.it.

Art. 1- Oggetto dell'appalto

Oggetto del presente affidamento è l'effettuazione di ispezioni su impianti termici situati nel territorio del comune di Cinisello Balsamo, nonché lo svolgimento di attività ad esse correlate.

L'incarico comprende, in particolare, il servizio di ispezione dello stato di esercizio e manutenzione e del rendimento di combustione degli impianti termici, il servizio di rilevazione delle temperature in ambiente e le ispezioni sui sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, nonché le correlate attività di gestione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (C.U.R.I.T.), come specificate nell'art. 3.

Le suddette attività di ispezione, previste dalla l.r. n. 24/2006 e ss.mm.ii, sono finalizzate alla verifica da parte delle Autorità competenti del rispetto delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti stessi. Esse sono da effettuarsi ai sensi delle norme vigenti, fra cui la d.G.R. Lombardia del 20/12/2013 n. X/1118, il collegato D.D.U.O. Energia e Reti Tecnologiche del 13/07/2012, n. 6260 e ss.mm.ii. e i d.P.R. n. 412/1993 e 74/2013.

Art. 2 - Parti contrattuali

Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto o semplicemente Capitolato, e nella restante documentazione di gara, l'Appaltante Comune di Cinisello Balsamo (o Amministrazione Comunale o semplicemente Amministrazione) viene indicata anche e solo come Comune, Appaltante o Stazione Appaltante, e il soggetto aggiudicatario come Appaltatore o Aggiudicataria.

I dati relativi all'Appaltante sono:

Comune di Cinisello Balsamo
Sede amministrativa: Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Tel. 02/660231 - Fax 02/66011464
Codice fiscale 01971350150 – partita IVA 00727780967
Sito internet: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
E-mail: info@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Posta certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

Il Settore al quale fare riferimento per i servizi oggetto del presente Appalto è il Settore Ecologia e Attività Produttive (nel prosieguo indicato anche e solo come Settore Ecologia) con sede in Cinisello Balsamo (Mi) via Umberto Giordano 3.

Art. 3 - Descrizione del servizio

I servizi oggetto dell'affidamento, introdotti nell'art. 3 del presente Capitolato, sono qui di seguito elencati:

- a) Pianificazione e avvio ispezioni su impianti termici, così come definiti dalla lettera ii), punto 4, della d.G.R. Lombardia del 20/12/2013 n. X/1118, mirate a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli stessi;
- b) rilevamento delle temperature in ambiente previsto dall'art. 19, comma 11, della d.G.R. Lombardia del 20/12/2013 n. X/1118;
- c) ispezione sui sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore previsti dall'art. 19, comma 12, della d.G.R. Lombardia del 20/12/2013 n. X/1118;
- d) gestione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (C.U.R.I.T.).

Art. 4 - Ammontare dell'appalto

L'importo a base d'asta è di € 131.147,54 (centotrentunomilacentotrentasette/cinquantaquattro) IVA 22% esclusa.

L'appalto comprende, per ciascuna stagione termica 2014/2015 e 2015/2016, un numero presunto di ispezioni pari a 700 impianti, suddivisi in circa:

- 500 impianti con potenza inferiore a 35 kW
- 200 impianti con potenza superiore o uguale a 35 kW

Il **compenso** previsto è rapportato alla tipologia dell'impianto, ed è indicativamente stabilito in:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">➤ € 49,00 (omnicomprensivo di IVA e altri oneri) per ogni impianto di potenza inferiore a 35 kW;➤ € 60,00 (omnicomprensivo di IVA e altri oneri) per ogni impianto di potenza superiore o uguale a 35 kW;➤ € 24,00 (omnicomprensivo IVA e altri oneri) per ogni generatore aggiuntivo oltre il primo per impianti di potenza complessiva superiore o uguale a 35 kW➤ € 24,00 rilevamento temperature➤ € 24,00 Ispezione sistema termoregolazione e contabilizzazione del calore |
|---|

I suddetti corrispettivi includono qualsiasi onere fiscale e previdenziale, se dovuto.

Il numero delle visite ispettive da eseguirsi effettivamente può discostarsi dal dato inizialmente preventivato, in conformità a quanto disposto all'art 19 della d.G.R. X/1118 del 2013.

Si precisa altresì che il numero di verifiche effettivamente eseguite potrebbe non corrispondere al totale dei nominativi assegnati. **Per i controlli non eseguiti e/o annullati non verrà corrisposto alcun compenso.**

La S.A. si riserva la possibilità di compensare le ispezioni annullate con altre di pari numero.

Il servizio di rilevamento delle temperature in ambiente verrà invece attivato su richiesta del Comune di Cinisello Balsamo per specifiche verifiche che si rendessero necessarie.

In ogni caso, il Servizio Energia del Comune di Cinisello Balsamo controlla che l'attività sia eseguita nella piena osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e nei modi e nei tempi indicati nel presente Capitolato.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla S.A. e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 5 - Descrizione dell'attività: piano operativo

Le attività che comporranno i servizi oggetto dell'affidamento **prevedono la presenza presso il Settore Ecologia e Attività Produttive - Servizio Energia per l'intero arco del contratto di una risorsa a supporto dell'ufficio** di seguito denominata **Coordinatore Tecnico** per un minimo di 3 mattine alla settimana (per almeno 4 ore per ciascun giorno) al fine di garantire il rispetto delle esecuzioni delle attività previste e di supportare l'ufficio nella gestione dell'intero iter delle ispezioni e più specificatamente di:

a. Verifica elenchi impianti e predisposizione programma delle ispezioni

Ciascuna verifica ispettiva sugli impianti termici del Comune di Cinisello Balsamo deve essere preceduta dalla definizione di un apposito calendario definito dalla S.A. (programma delle ispezioni) secondo le seguenti fasi:

- la S.A. definisce con l'affidatario il calendario delle ispezioni e procede alle assegnazioni degli impianti da controllare riservandosi di indicare nel programma delle ispezioni le priorità che ritiene opportune per una corretta esecuzione delle attività nonché la data di prima ispezione che l'affidatario è tenuto a rispettare;
- l'affidatario provvede ad effettuare una verifica dei dati forniti dalla S.A. proponendo eventuali modifiche al programma delle ispezioni e segnalando gli impianti:
 - a) per i quali sussistono le cause di incompatibilità di cui all'art. 8 del presente Capitolato;
 - b) che siano stati già ispezionati nella precedente stagione termica. In tal caso l'affidatario deve astenersi dal controllare tali impianti, se non espressamente richiesto dalla S.A.;
- l'affidatario esegue inoltre eventuali bonifiche/correzioni concernenti gli impianti assegnati (impianti accatastati più volte, aggiornamento anagrafica impianti/ responsabile impianto ecc.);
- per ciascuna ispezione indicata nel programma delle ispezioni, l'affidatario deve indicare la data, l'ora di effettuazione e il nominativo dell'ispettore che effettuerà la verifica;

- una volta approvato il programma delle ispezioni così dettagliato, si procederà a riassegnare gli impianti per i quali si verifichino gli eventuali casi di incompatibilità.

La S.A. predispose quindi il modello dell'avviso di controllo dell'ispezione e lo fornisce all'affidatario unitamente alle buste recanti il logo del Comune di Cinisello Balsamo.

L'affidatario provvede all'imbustamento degli avvisi di controllo e alla spedizione all'utente esclusivamente per mezzo del servizio postale. **Le spese di spedizione a mezzo posta sono a carico dell'affidatario.**

Il mancato recapito dell'avviso di controllo non può essere in alcun caso imputato alla S.A.

Al fine di avvisare il responsabile dell'impianto oggetto dell'ispezione (proprietario/ conduttore/ amministratore/ terzo responsabile) con congruo anticipo, l'avviso di controllo deve essere spedito dall'affidatario con almeno 2 settimane di anticipo rispetto alla data dell'ispezione, con l'indicazione precisa del giorno e dell'ora in cui avrà luogo l'ispezione con una tolleranza massima di mezz'ora.

Nel caso in cui il soggetto responsabile dell'impianto da sottoporre ad ispezione, per motivi di urgenza o per imprevisti, non risulta disponibile e lo comunica tempestivamente, l'ispettore incaricato deve direttamente ed autonomamente provvedere a ridefinire un nuovo appuntamento con l'interessato.

In ogni caso, su richiesta della S.A., deve essere garantita la disponibilità a effettuare ispezioni urgenti e non programmate, nei limiti dell'importo complessivo contrattuale.

b. Effettuazione delle ispezioni

L'ispezione ha ad oggetto il controllo, svolto da tecnici esperti e qualificati incaricati dall'affidatario, volto a verificare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, comprensivi delle verifiche documentali, visive e strumentali previste dalle norme vigenti.

Le ispezioni e le azioni richieste ad esse correlate sono da effettuarsi ai sensi delle disposizioni in materia di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, nonché nell'osservanza dei metodi e dei criteri indicati dal personale del competente Servizio Energia del Comune di Cinisello Balsamo.

Il servizio deve essere effettuato in conformità alle norme vigenti, anche eventualmente emanate nel corso dello svolgimento del servizio.

Le ispezioni devono essere eseguite personalmente dall'ispettore incaricato. Non è ammesso ricorrere a soggetti terzi, neppure delegati.

Il formato della modulistica necessaria per l'espletamento delle attività oggetto di affidamento, è fornito dalla S.A.

In particolare, l'attività ispettiva sarà articolata in:

1. controllo della documentazione dell'impianto prevista dalle normative in vigore e verifica dell'avvenuta eliminazione di anomalie eventualmente riscontrate e indicate nel relativo Rapporto di controllo tecnico rilasciato dal manutentore;
2. ispezione visiva dell'impianto e dei locali volta a constatare la rispondenza a quanto desunto dalla documentazione inerente l'impianto, nonché l'osservanza della normativa tecnica e dei requisiti di sicurezza previsti dalle norme in vigore;
3. controlli strumentali, comprensivi delle analisi di combustione e, ove previsto, della misurazione del tiraggio, da effettuare secondo le norme UNI (10389-1/09 - 10845/00).

Nell'effettuazione delle ispezioni, l'ispettore deve attenersi alle seguenti disposizioni:

- adottare esclusivamente la modulistica standard predisposta dal Servizio Energia del Comune di Cinisello Balsamo (lettera di avviso di controllo dell'ispezione, lettera di comunicazione della non conformità, etc.);
- svolgere le ispezioni previa comunicazione scritta (avviso di controllo per l'ispezione) trasmessa al responsabile dell'impianto/utente esclusivamente per mezzo del servizio postale e secondo il modello e le disposizioni impartite dal competente Servizio Energia comunale;
- effettuare la visita nel giorno e nell'orario concordato, con una tolleranza massima di mezz'ora;
- avere un comportamento rispettoso nei confronti del responsabile dell'impianto/utente; a questo proposito, ogni ispettore deve dichiarare che si impegna ad effettuare le ispezioni operando con professionalità, oltre che con la massima cortesia. Una copia della suddetta dichiarazione è trattenuta dall'affidatario mentre l'altra, a cura di questo, è consegnata alla S.A., prima dell'inizio dell'attività ispettiva. Il rilascio della predetta dichiarazione è condizione essenziale per lo svolgimento del servizio;
- esibire sempre la tessera di riconoscimento, in modo visibile e per tutta la durata dell'ispezione; la tessera è fornita dalla S.A. e riporta il logo del Comune di Cinisello Balsamo, il nome e il cognome dell'ispettore

nonché una foto di riconoscimento; a tal proposito, l'affidatario è tenuto a fornire alla S.A. le fotografie in formato digitale degli ispettori incaricati dello svolgimento del servizio. La tessera fornita dalla S.A. deve essere restituita alla stessa alla scadenza del contratto;

- rispondere in modo gratuito e imparziale alle richieste di chiarimenti dell'utenza in merito a questioni afferenti le norme che disciplinano le ispezioni oggetto dell'affidamento;
- garantire la reperibilità mediante telefono cellulare durante lo svolgimento del servizio che dovrà essere svolto dalle ore 08:00 alle ore 18:00 nei giorni feriali per tutto il periodo contrattuale;
- effettuare le ispezioni nel pieno rispetto della sicurezza propria e degli altri e senza causare guasti o malfunzionamento all'impianto. L'ispettore incaricato che, durante l'ispezione, arreca danni all'impianto sottoposto a ispezione ne risponde personalmente;
- effettuare l'ispezione solo in presenza del responsabile dell'impianto o dell'eventuale delegato, comunque maggiorenne;
- segnalare l'impiego di combustibili per i quali sussistano limitazioni d'uso ai sensi della l.r. n.24/2006 e ss.mm.ii., se ne viene a conoscenza durante lo svolgimento dell'ispezione;
- comunicare alla S.A. entro 3 (tre) giorni dall'ispezione le eventuali difformità riscontrate, di competenza del Comune di Cinisello Balsamo, secondo il modello e le disposizioni impartite dal competente ufficio, nonché il corrispondente Rapporto di Prova;
- non eseguire l'analisi di combustione se non è possibile determinare correttamente il rendimento di combustione (impianto pericoloso, assenza foro prelievo fumi, foro prelievo fumi non accessibile, scarico a parete, ecc.);
- al termine dell'ispezione, redigere apposito verbale, denominato Rapporto di Prova, sottoscritto anche dal responsabile dell'impianto termico o da persona delegata, da produrre in triplice copia, di cui una conservata dall'ispettore stesso, una a disposizione del responsabile dell'impianto e una da consegnare alla S.A. secondo le modalità di cui al successivo art. 6; **n.b.:** i Rapporti di Prova devono essere corredati dai certificati dell'analisi di combustione e dalla prova di tiraggio, ove previsto;
- compilare il Rapporto di Prova per ciascun generatore che compone l'impianto;
- compilare il libretto di centrale o di impianto, annotando negli spazi di sua competenza i risultati relativi alla ispezione eseguita.

Qualora il responsabile dell'impianto non sia in grado di esibire all'ispettore la documentazione richiesta, sarà cura dell'ispettore farsela recapitare e provvedere a inviarla alla S.A. unitamente ad una sintetica relazione.

c. Gestione documentale e caricamento dei Rapporti di Prova mediante il C.U.R.I.T.

Il Rapporto di Prova redatto al termine dell'ispezione deve essere caricato nel C.U.R.I.T. e reso disponibile in formato digitale entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data dell'ispezione.

Copia del Rapporto di Prova deve essere consegnata alla S.A. entro e non oltre l'ultimo giorno utile del mese in corso.

L'affidatario deve sempre provvedere all'eventuale aggiornamento dei dati e/o bonifica degli impianti ispezionati inseriti nel C.U.R.I.T. e, nell'eventualità che l'impianto controllato abbia un codice impianto diverso da quello assegnato, deve provvedere ad eseguire la bonifica utilizzando il C.U.R.I.T.

d. Rilevamento delle temperature in ambiente

Su richiesta della S.A., l'ispettore incaricato è tenuto a svolgere l'attività di rilevamento delle temperature in ambiente previste dall'art. 19, comma 11, della d.G.R. Lombardia del 20/12/2013 n.X/1118 entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. In tal caso, la programmazione è svolta a cura della S.A.

I rilevamenti devono, in ogni caso, essere effettuati con strumentazione e metodologia previste dalla norma UNI 8364-1/2007 e delle norme tecniche vigenti all'atto dell'effettuazione della misura, e i risultati degli stessi essere riportati negli appositi moduli predisposti dalla S.A.

e. Ispezione sui sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore

L'ispezione sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione del calore, finalizzata a verificare il rispetto delle disposizioni regionali in materia di uso razionale dell'energia, viene eseguita sui siti individuati dalla S.A. e selezionati preferibilmente in modo tale da assicurare la contestualità con l'ispezione sull'impianto termico.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 12, della d.G.R. 20/12/2013 n. X/1118, tuttavia, la S.A. si riserva la possibilità di assegnare ispezioni sui sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore anche non contestuali all'ispezione sull'impianto termico.

Le ispezioni sono di tipo visivo e documentale e devono essere svolte su un numero adeguato e rappresentativo di unità immobiliari asservite dal medesimo impianto termico.

L'accesso alle unità immobiliari deve essere concordato con l'utente. Gli esiti dell'ispezione devono essere riportati su un apposito modulo predisposto dalla S.A.

Art. 6 - Adempimenti ulteriori concernenti le ispezioni

In merito agli adempimenti dell'ispettore, conseguenti agli esiti del controllo, si distinguono i casi di seguito descritti.

a) In caso di mancato controllo, l'ispettore è tenuto ad attenersi a quanto segue:

- nei casi di contestazione dell'ispezione, ovvero di rifiuto a consentire l'accesso all'ispettore, lo stesso è tenuto a compilare il Rapporto di Prova e segnalare tempestivamente alla S.A. i fatti accaduti; a tal proposito, la S.A. invia una lettera con raccomandata A/R al responsabile dell'impianto indicando l'obbligo di accettare l'ispezione, la data, l'ora e il nominativo dell'ispettore incaricato ed avvisandolo che, in caso di ulteriore diniego, si procederà all'applicazione nei suoi confronti dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente a carico del responsabile dell'impianto;
- nei casi di assenza del responsabile dell'impianto nel giorno e nell'orario comunicatogli per la visita, l'ispettore provvede a recapitare l'apposito avviso con obbligo di richiamo da parte del responsabile dell'impianto per la riprogrammazione dell'appuntamento; nel caso di successiva mancata ispezione (per assenza dell'impianto di riscaldamento, impedimento dell'ispezione, etc.), l'ispettore deve compilare e firmare il Rapporto di Prova ed inserirlo nel C.U.R.I.T., nei casi previsti. L'affidatario terrà nota di tutti i casi di mancata ispezione, inserendoli nel *Report* periodico, secondo il modello predisposto dal competente Ufficio Impianti Termici, da consegnare alla S.A.

La S.A. si riserva la possibilità di riassegnare un numero di ispezioni in sostituzione delle ispezioni annullate per tutte le suddette cause nei limiti dell'importo contrattuale.

- b) L'ispettore può procedere all'annullamento di un controllo** qualora nel corso della verifica l'impianto si riveli non assoggettabile ad ispezione (ad esempio, perché gli impianti sono esclusi dal campo di applicazione della d.G.R. Lombardia del 20/12/2013 n. X/1118). In questo caso l'ispettore procede alla compilazione del Rapporto di Prova e a registrare il motivo dell'annullamento nel C.U.R.I.T.
- c) Se durante il controllo viene riscontrata l'irregolarità dell'installazione o la non conformità dell'impianto e/o dei locali di installazione alle norme vigenti in materia di sicurezza**, l'ispettore è tenuto ad informare il responsabile dell'impianto e a riportare le anomalie riscontrate, con il corrispondente codice di non conformità, nello spazio del Rapporto di Prova riservato alle osservazioni dell'ispettore, nonché nel C.U.R.I.T., e a trasmettere una comunicazione, secondo il modello e le disposizioni impartite dal competente Ufficio del Servizio Energia, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal controllo, agli enti preposti.
- d) Nei casi in cui le carenze rilevate** (con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza) implicano il verificarsi di condizioni di pericolo immediato, pericolo o potenziale pericolo, la comunicazione agli Enti, di cui alla lettera c), da parte dell'ispettore, deve essere inoltrata immediatamente, secondo il modello e le disposizioni impartite dal Servizio Energia.
- e) Se durante l'ispezione si riscontra l'inosservanza delle norme relative alla manutenzione e all'esercizio degli impianti** di competenza della S.A., l'ispettore provvede a verbalizzare tale inosservanza nel Rapporto di Prova e trasmettere una comunicazione, secondo il modello e le disposizioni impartite dal competente Servizio Energia, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data d'ispezione, ai fini dell'adozione da parte della S.A. degli eventuali provvedimenti.
- f) In presenza di allegato 1A/1B/2/3/4 riportante prescrizioni** (condizioni nelle quali l'impianto non può funzionare), l'ispettore è tenuto a riportarle integralmente nel Rapporto di Prova, evidenziando se l'utente ha provveduto alla messa a norma dell'impianto; nelle situazioni in cui sussistano condizioni di pericolo, l'ispettore provvede ai sensi della lettera d).
- g) Per l'espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato, inoltre, l'affidatario nomina un proprio referente**, individuato nella figura del **Coordinatore Tecnico**, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 della d.G.R. Lombardia del 20/12/2013 n. X/1118 e di attestato di idoneità tecnica all'effettuazione delle operazioni di controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, rilasciato dall'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (E.N.E.A.) oppure da un Ente Locale (Provincia o Comune) della Regione Lombardia, ai sensi del mutuo riconoscimento previsto dalla d.G.R. Lombardia del 20/12/2013 n. X/1118, a seguito dell'avvenuto superamento con profitto di un corso di abilitazione ai sensi della l. n. 10/1991, del d.lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii. e delle disposizioni regionali.

Il referente **Coordinatore Tecnico** - che dovrà garantire la sua presenza presso il Servizio Energia per un minimo di 3 mattine alla settimana (per almeno 4 ore per ciascun giorno), per tutta la durata delle attività ispettive e rendicontative di cui al presente capitolato - assume i seguenti compiti:

- referente tecnico per la S.A.;
- supporto tecnico per le attività di programmazione delle ispezioni e verifica caricamento rapporti prova;
- referente per le consegne e inserimento documentale previsti dal presente Capitolato Tecnico;
- controlla il corretto andamento delle attività oggetto di affidamento e segnala alla S.A. eventuali scostamenti rispetto alle tempistiche pianificate;
- redige, secondo i criteri indicati dalla S.A., il consuntivo periodico delle attività eseguite da sottoporre all'approvazione della S.A.;
- partecipa a riunioni e incontri preventivamente concordati presso e con la S.A., qualora ciò si renda necessario.

Prima dell'avvio dello svolgimento del servizio, tutti gli Ispettori incaricati devono partecipare obbligatoriamente ad un apposito incontro preventivamente concordato e organizzato dalla S.A. destinato a fornire un indirizzo unitario circa le modalità operative, a garanzia di un comportamento univoco degli Ispettori.

L'affidatario dovrà comunicare alla S.A. i nominativi del personale impegnato nelle verifiche ispettive, dando notizia di ogni variazione. Le suddette variazioni, qualora approvate dalla S.A., devono avvenire con personale avente pari requisiti.

Art. 7 - Requisiti professionali degli ispettori

Le ispezioni devono essere svolte personalmente da tecnici esperti e qualificati incaricati dall'affidatario, in grado di comprendere, parlare e scrivere la lingua italiana in relazione ai compiti assegnati. Non è ammesso il subappalto né ricorrere a soggetti terzi, neppure delegati.

L'affidatario deve comunicare alla S.A. i nominativi del personale impiegato nelle ispezioni dando notizia di ogni variazione. Le variazioni, qualora approvate dalla S.A., devono avvenire con personale avente pari requisiti.

1. I requisiti di ordine generale che devono possedere tutte le persone fisiche (Ispettori) partecipanti e/o incaricate sono:

- art. 38 d. lgs. 163/06;
- possesso di Partita I.V.A.;
- possesso di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dall'E.N.E.A. o da un Ente Locale della Regione Lombardia ai sensi del mutuo riconoscimento previsto dalla d.G.R. Lombardia del 20/12/2013 n. X/1118, a seguito dell'avvenuto superamento con profitto di un corso di abilitazione ai sensi della l. n. 10/1991, del d.lgs. n. 192/2005 ss.mm.ii. e delle altre disposizioni nazionali e regionali richiamate nell'art. 20, comma 5, della d.G.R. Lombardia del 20/12/2013 n. X/1118;

e quelli stabiliti dall'art. 20 della d.G.R. Lombardia del 20/12/2013 n. X/1118 e di seguito indicati:

- aver eseguito, negli ultimi tre anni (2012-2013-2014), almeno n. 1.000 (mille) ispezioni totali senza aver riportato contestazioni formulate dai Committenti; oppure, nel caso in cui non sia possibile dimostrare di avere eseguito almeno 1.000 ispezioni perché l'attività di Ispettore è stata avviata da meno di tre anni, aver effettuato un periodo di affiancamento obbligatorio, a fianco di ispettori più esperti, per un numero di ispezioni non inferiore a 50 (cinquanta).
2. Ai sensi della d.G.R. n. 1118, cit., sono considerati esperti e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione tutti gli Ispettori già operanti sul territorio della Regione Lombardia alla data di entrata in vigore della d.G.R. Lombardia n. 5117/2007), la cui attività deve essere attestata dagli Enti Locali competenti presso cui hanno prestato la propria opera.
3. Per i soggetti diversi da quelli di cui al punto 1, che intendono avviare l'attività di ispezione degli impianti termici, se mai esercitata prima dell'entrata in vigore della d.G.R. n. 5117/2007, è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- laurea magistrale in materia tecnica specifica conseguita presso un'università statale o legalmente riconosciuta; si ritengono lauree in materia tecnica specifica quelle in Ingegneria (qualsiasi specializzazione), Architettura, Fisica;
 - lauree brevi (diplomi di laurea; laurea di I livello) nelle stesse materie, nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno dei seguenti esami come identificati dal codice MIUR riportati tra parentesi:
 - Sistemi per l'ingegneria e l'ambiente (ing-ind/09)

- Fisica tecnica industriale (ing-ind/10)
- Fisica tecnica ambientale (ing-ind/11)
- Fisica teorica, modelli e metodi matematici (fis/02)
- Misure meccaniche e termiche (ing-ind/12)
- Chimica industriale (chim/04)
- Principi di ingegneria chimica (ing-ind/24)
- diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un Istituto Statale o legalmente riconosciuto, più un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze o di collaborazione tecnica in una impresa del settore.

Si ritengono validi:

I Diplomi di maturità professionale (rilasciati da Istituto Professionale - corso quinquennale) in Tecnico delle Industrie meccaniche e i Diplomi di Perito Industriale (rilasciati da Istituto Tecnico Industriale) in:

- Costruzioni aeronautiche
- Edilizia
- Fisica industriale
- Industria mineraria
- Industria navalmeccanica
- Industrie metalmeccaniche
- Meccanica
- Meccanica di precisione
- Metallurgia
- Termotecnica

Ai sensi della d.G.P. n. 198/2010, cit., gli ulteriori titoli di studio ammessi sono:

- laurea in materia tecnica specifica conseguita presso un'università statale o legalmente riconosciuta in Chimica e Chimica industriale;
- diploma di Perito Industriale (rilasciato da Istituto Tecnico Industriale) in Chimica, in tutte le articolazioni vigenti;
- diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo tecnico, associato all'iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori della Regione Lombardia (C.EN.ED).

Al possesso di uno dei titoli di studio sopra indicati, si aggiunge l'aver effettuato un periodo di affiancamento obbligatorio, a fianco di ispettori più esperti, per un numero di ispezioni non inferiore a 50 (cinquanta).

Tutte le persone fisiche (Ispettori), partecipanti e/o incaricate, esperte e non, che intendono svolgere l'attività di ispezione, devono essere in possesso di un'attestazione di idoneità tecnica all'effettuazione delle operazioni di controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, rilasciata dall'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (E.N.E.A.) oppure da un Ente Locale (Provincia o Comune) della Regione Lombardia, ai sensi del mutuo riconoscimento previsto dalla d.G.R. Lombardia del 20/12/2013 n. X/1118, a seguito dell'avvenuto superamento con profitto di un corso di abilitazione ai sensi della l. n. 10/1991, del d.lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii. e delle altre disposizioni nazionali regionali richiamate nell'art. 20, comma 5, della d.G.R. Lombardia del 20/12/2013 n. X/1118.

Il possesso dei requisiti di ordine generale e professionali deve essere dichiarato dal soggetto interessato compilando e sottoscrivendo il Modello B Ispettori/Coordinatore.

Per il possesso dei requisiti professionali non è ammessa alcuna forma di avalimento ai sensi dell'art.49 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 8 - Incompatibilità

Fermo restando quanto previsto dall'All. C del d.P.R. n. 74/2013 e dall'art. 20, commi 9-11, della d.G.R. Lombardia del 20/12/2013 n. X/1118, l'operatore economico affidatario, l'organismo, il personale direttivo, il referente Coordinatore Tecnico e il personale incaricato di eseguire le operazioni di ispezione:

- non possono svolgere nel contempo la funzione di responsabile dell'esercizio e della manutenzione sugli impianti termici oggetto delle ispezioni, anche in qualità di solo prestatore d'opera;
- non possono essere né il progettista, fabbricante, fornitore, consulente, installatore o manutentore delle caldaie e degli apparecchi oggetto di ispezione, né il mandatario di uno di questi soggetti;
- non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatarî nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione degli impianti termici oggetto di ispezione;

- non possono essere fornitori o venditori di energia, né mandatari di uno di questi soggetti, per impianti termici situati nel territorio di Cinisello Balsamo;
- s'impegnano a non effettuare in alcun modo nel corso delle operazioni d'ispezione opera di promozione di eventuali ulteriori servizi e/o forniture di qualsivoglia tipologia propri o di terzi;
- s'impegnano a non svolgere l'attività di fabbricante/ manutentore/ installatore/ progettista/ consulente/ certificatore energetico degli impianti termici oggetto di ispezione, né di tecnico abilitato per la valutazione dell'efficienza globale media stagionale relativamente agli impianti assegnati per l'ispezione, nel periodo di vigenza del presente incarico e sino a due anni successivi alla campagna d'ispezione;
- s'impegnano a non effettuare ispezioni relativamente ad impianti e/o loro parti per i quali, nei due anni precedenti alla campagna d'ispezione, hanno svolto l'attività di fabbricante/ manutentore/ installatore/ progettista/ consulente/ certificatore energetico, nonché di tecnico abilitato per la valutazione dell'efficienza globale media stagionale.

Art. 9 - Attrezzature e strumentazione per l'esecuzione delle ispezioni

L'impiego delle attrezzature e della strumentazione è a completo e totale carico dell'affidatario che è tenuto ad utilizzare, per l'esecuzione delle ispezioni, apparecchiature conformi alle normative vigenti nonché a provvedere alla loro taratura.

Ogni ispettore deve essere dotato della propria strumentazione termotecnica che al minimo dovrà essere corredata da:

- analizzatore combustione (con l'indicazione del numero serie) conforme alla norma UNI 10389-1/2009;
- deprimometro (con l'indicazione del numero serie) conforme alla norma UNI 10845/2000;
- indicatore di riflusso fumi;
- termometro portatile (con l'indicazione del numero serie) con sonda ad aria per il rilevamento della temperatura ambiente conforme alle norme UNI 8364-1/2007.

L'affidatario deve obbligatoriamente trasmettere alla S.A.:

- all'atto della sottoscrizione del contratto, per ogni strumento in dotazione ai propri ispettori, il certificato di taratura degli strumenti, rilasciato da laboratorio accreditato dal quale sia evincibile la data di scadenza della validità della taratura;
- entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza della validità della taratura di uno strumento, pena la sospensione delle attività di controllo assegnate, il certificato di ri-verifica effettuata da laboratorio accreditato.

E' fatto divieto eseguire prove con strumentazioni prive di certificato di taratura o con certificato di taratura scaduto.

L'affidatario deve provvedere affinché ogni ispettore impiegato sia dotato di telefono cellulare con segreteria telefonica attiva e mantenuto sempre acceso durante l'ispezione dalle ore 08:00 alle ore 18:00 nei giorni feriali, per consentire un contatto diretto in qualunque momento con il referente Coordinatore Tecnico, la S.A. e il responsabile dell'impianto per le eventuali comunicazioni d'urgenza.

L'attrezzatura informatica necessaria agli adempimenti (almeno un PC portatile provvisto di pacchetto operativo per l'elaborazione e l'archiviazione dati, compatibile con la dotazione informatica della S.A.) è a totale carico dell'Affidatario.

Art. 10 - Durata e stipula del contratto

La durata del contratto stipulato in seguito all'aggiudicazione è di due (2) anni a partire dalla data di consegna del servizio e comunque sino al 31/07/2017 salvo possibili e motivate proroghe dettate da esigenze di servizio della S.A., previa adozione di idoneo provvedimento dirigenziale motivato.

La stipulazione del contratto - atto pubblico amministrativo - avrà luogo entro i termini di legge dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

La data di avvenuta stipula del contratto con l'aggiudicatario sarà pubblicata sul sito internet www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

La stipula del contratto è in ogni caso subordinata all'adozione della determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva, la cui efficacia è condizionata alla verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite.

Entro il termine di validità dell'offerta, ciascun concorrente classificato in posizione utile nella graduatoria finale di merito è tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano

la stipulazione del contratto. Oltre i termini di validità dell'offerta, il concorrente eventualmente interpellato dalla S.A. per subentrare nell'aggiudicazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

La S.A. non assume alcuna diretta organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro relativi al personale impiegato per lo svolgimento del servizio, ricadendo sull'operatore economico affidatario la responsabilità dell'esecuzione dello stesso, della sorveglianza della mano d'opera e dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro, di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni.

A tal fine, la S.A. si riserva il diritto di richiedere la documentazione attestante gli adempimenti dei obblighi di legge in materia di prevenzione, assicurazione, previdenza, igiene sul lavoro, etc.

Art. 11- Pagamenti

Il servizio di cui al presente appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio comunale.

Le fatture dovranno essere emesse dall'appaltatore in formato elettronico intestandole e inviandole al Comune di Cinisello Balsamo via XXV Aprile 4, 20092 Cinisello Balsamo Milano Codice fiscale 01971350150 – partita IVA 00727780967.

Le fatture verranno pagate in 3 tranches, ovvero:

- il 20% alla presentazione del piano operativo e del cronoprogramma delle attività (e comunque non oltre i 30 gg previsti per l'avvio delle attività di cui all'art. 9 del Disciplinare di Gara - offerta economica);
- il 60% suddiviso in 6 rate trimestrali ciascuna di importo pari al 10% dell'importo totale,
- il 20% a saldo dei lavori eseguiti

I pagamenti saranno effettuati con riferimento al numero di controlli conclusi, come dedotti da apposita rendicontazione mensile predisposta dall'affidatario, secondo il formato stabilito dalla S.A., previa verifica da parte di quest'ultima dell'effettivo avanzamento del servizio e che lo stesso sia stato svolto nei tempi e nei modi previsti dal presente Capitolato Tecnico.

Ai fini della verifica di cui sopra, la rendicontazione concernente il trimestre di riferimento sarà consegnata alla S.A. almeno 15 (quindici) giorni prima dell'emissione della relativa fattura.

Le ispezioni si considerano concluse a completamento delle attività di cui all' art. 5 lettere a), b), c) del presente Capitolato Tecnico nel caso di ispezione su impianto termico, e a completamento delle attività di cui all' art. 5, lettere d) ed e) del presente Capitolato Tecnico nel caso di eventuale rilevamento delle temperature in ambiente e/o verifica dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore.

Nel caso in cui il numero di ispezioni effettivamente eseguite risultasse inferiore al numero assegnato, non verrà corrisposto alcun compenso per i controlli non eseguiti o annullati.

Alla cifra spettante verranno detratte eventuali penali maturate al momento della presentazione dello stato di avanzamento.

Le penalità per mancata esecuzione del servizio da parte della aggiudicataria sono stabilite dall'art. 13 del presente Capitolato Tecnico.

Art. 12 - Certificato finale di ultimazione delle prestazioni

Entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione del servizio, il Direttore dell'esecuzione del contratto, sulla base delle relazioni trimestrali sull'andamento e sulla qualità del servizio, degli atti contabili e di ogni altro elemento significativo, emetterà il Certificato finale di ultimazione delle prestazioni.

Art. 13 - Penali

L'appaltatore sarà passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi da parte della Stazione Appaltante in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti; avrà l'obbligo di ovviare all'infrazione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione. Fermo restando le altre forme di responsabilità dallo stesso addebitategli, si applicheranno le penalità per ciascuna delle inadempienze di seguito elencate, per ciascun giorno, operatore o mezzo:

La penale di € 25,00 (euro venticinque) si applica nei seguenti casi:

- errata compilazione del Rapporto di Prova o compilazione in modo illeggibile o incomprensibile dello stesso;

- errata o omessa compilazione nell'applicativo C.U.R.I.T. e nelle altre forme comunicate dalla S.A. degli avvisi agli Enti competenti per l'avvio di procedure amministrative previste dalla normativa (difformità concernenti la d.G.R. Lombardia n. IX/2601 del 2011 e ss.mm.ii.; difformità concernenti la sicurezza);
- discordanza tra la compilazione cartacea e quella telematica.

La penale di € 10,00 (euro dieci) si applica nel seguente caso:

- compilazione incompleta nell'applicativo C.U.R.I.T. dei dati relativi all'impianto e alla prova eseguita.

La penale è di € 200,00 (euro duecento), **più € 25,00** (euro venticinque) per ogni giorno di ritardo:

- in caso di ritardato inserimento nell'applicativo C.U.R.I.T. dei dati relativi ai controlli eseguiti nel mese solare.

La penale è di € 100,00 (euro cento):

- più € 10,00 (euro dieci) per ogni giorno di ritardo, in caso di ritardata consegna degli originali dei Rapporti di Prova relativi alle ispezioni effettuate nel mese solare, rispetto alla tempistica indicata;
- più € 10,00 (euro dieci) per ogni settimana di ritardo, in caso di mancata trasmissione dei Report previsti.

La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della prima fattura ammessa al pagamento, immediatamente successiva al verificarsi dell'episodio sanzionato.

Qualora ciò non sia possibile, il pagamento della penale avviene mediante escussione di pari importo sulla cauzione prestata, con l'obbligo da parte dell'affidatario di reintegrare la stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica la richiesta di risarcimento di eventuali danni patiti dalla S.A. a causa dei ritardi.

Art. 14 - Esecuzione d'ufficio

Verificandosi inadempienze o abusi rispetto agli obblighi contrattuali, successivamente alla contestazione prevista dal precedente art. 13, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'esecuzione d'ufficio ai sensi degli articoli 337 secondo comma e 338 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato "f". Tale procedura verrà seguita quando l'appaltatore, regolarmente diffidato, non ottempererà ai propri obblighi contrattuali entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione delle inadempienze rilevate ovvero non venga presentata alcuna controdeduzione entro il termine di cui all'articolo precedente.

In tal caso l'Amministrazione Comunale, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle spese di cui al comma precedente, aumentate della maggiorazione contrattualmente prevista a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dall'Amministrazione Comunale con rivalsa sul deposito cauzionale di cui all'art. 17, che dovrà essere tempestivamente integrato dall'appaltatore fino alla concorrenza del 10% dell'importo contrattuale.

Art. 15 - Controversie

Qualsiasi controversia relativa al presente appalto derivante dall'applicazione del presente Capitolato tra l'Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo e l'aggiudicataria, che dovesse insorgere sia nel corso della validità dell'Appalto sia successivamente, qualunque sia la sua natura, tecnica, amministrativa, giuridica o economica, saranno definite in prima istanza al Collegio Arbitrale, costituito da un arbitro scelto da ciascuna delle parti e da un terzo designato dal Presidente del tribunale di Monza. Il Collegio Arbitrale giudicherà in linea di diritto e il lodo reso esecutivo avrà efficacia di sentenza tra le parti.

Art. 16 - Spese, imposte e tasse

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese, le imposte, le tasse e i diritti di segreteria inerenti e conseguenti alla stipulazione e all'eventuale registrazione del contratto, importi che devono essere corrisposti prima della firma dello stesso; sono altresì a carico dell'appaltatore tutti i costi per l'organizzazione dei servizi, nessuno eccettuato.

Art. 17 - Garanzie

Oltre alla cauzione provvisoria da presentarsi quale documento di gara ai sensi dell'art. 75 del d. lgs. 163/06, ai sensi dell'art. 113 del medesimo decreto l'impresa aggiudicataria deve costituire una garanzia per mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali ovvero per sinistri, danni a cose, animali e lesioni alle persone, fra le quali devono essere ricompresi i rappresentanti della S.A. e/o tecnici da essa incaricati, nonché gli ispettori incaricati dall'affidatario presenti sul luogo di espletamento del servizio.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e rimarrà vincolata fino alla scadenza del periodo contrattuale; sarà svincolata dopo la constatazione della regolarità degli adempimenti contrattuali, la non esistenza di azioni in corso e dopo che le operazioni di riscontro del servizio avranno dato esito positivo.

In caso di associazioni temporanee di imprese, le garanzie sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.

L'appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice e determina la possibilità per la stazione appaltante di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Tutti gli oneri previsti per le garanzie richieste dal presente Capitolato sono a carico dell'affidatario.

Art. 18 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena la facoltà per l'appaltante dell'immediata risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva, risarcimento dei danni e rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero allo stesso per effetto della risoluzione contrattuale stessa. E' vietata la cessione di crediti da corrispettivo d'appalto, se non previa autorizzazione scritta della stazione appaltante; la cessione non potrà comunque determinare una modifica del luogo di pagamento dei corrispettivi dovuti da quest'ultima.

Art. 19 - Osservanza di leggi e regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti/ispettori tutte le disposizioni contenute in leggi e regolamenti vigenti o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le Ordinanze comunali.

L'appaltatore sarà tenuto a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente Capitolato, l'appaltatore è tenuto a eseguire tutti gli ordini e a osservare tutte le direttive che venissero emanate dal Settore Ecologia.

Qualora in futuro fossero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

Art. 20 - Recesso

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile e dell'art. 122 del d.P.R. 554/1999 la Stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con le modalità previste dalla legge; tale facoltà è esercitata dall'Ente appaltante tramite invio all'appaltatore di formale comunicazione tramite Raccomandata RR, con preavviso non inferiore ai venti giorni. Dopo il ricevimento l'appaltatore dovrà astenersi dal compiere qualsiasi lavoro liberando di uomini e cose proprie tutte le strutture di proprietà comunale.

L'Amministrazione comunale si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente alle prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso così come attestate dal verbale di verifica redatto

dall'appaltante.

Art. 21 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione comunale, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, può procedere alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dalla legge, al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- mancato inizio dei servizi alla data prevista;
- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'appaltatore;
- assunzione di decisioni unilaterali quali la sospensione, il ritardo, la riduzione, la modificazione del servizio, la fatturazione di corrispettivi non autorizzati;
- scioglimento, cessazione, cessione o fallimento dell'appaltatore;
- comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell'appaltatore;
- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;
- subappalto anche di un singolo servizio in appalto, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale;
- cessione totale o parziale del contratto;
- venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara d'appalto nonché le autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle relative attività;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale rappresentante e/o del Direttore Tecnico dell'aggiudicataria per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- inosservanza dei contratti collettivi di lavoro;
- il manifestarsi di una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto.

Il verificarsi di una delle citate circostanze costituisce grave inadempimento contrattuale e conseguentemente, grave errore contrattuale comportante immediata risoluzione del contratto e incameramento dell'intera cauzione definitiva. Ove il Comune di Cinisello Balsamo ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà inoltrare formale contestazione per iscritto alla controparte, fermo restando il termine di 15 giorni per le controdeduzioni; decorso tale termine il Comune adotterà le determinazioni ritenute opportune.

L'Amministrazione Comunale potrà far valere la clausola risolutiva prevista dal presente articolo senza che l'aggiudicataria possa vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. L'appaltatore sarà tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla stazione appaltante per effetto della risoluzione stessa.

I lavori potranno essere portati a termine con le modalità previste dalla legge, senza che per questo l'appaltatore possa avanzare diritti di sorta.

Art. 22 - Fallimento dell'appaltatore

Nel caso di fallimento dell'appaltatore, l'appalto si intenderà senz'altro revocato e la stazione appaltante potrà provvedere ai sensi dell'art. 140 del d. lgs. 163/06. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Amministrazione scegliere nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

In caso di assunzione da parte degli eredi delle obbligazioni del contratto, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che potranno dall'Amministrazione Comunale ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all'art. 37 del d. lgs. 163/06.

Art. 23 - Validità della graduatoria

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue la prima nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara e/o nella lettera d'invito, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudica, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.

Art. 24 - Riservatezza (D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.)

Ogni diritto di utilizzazione dei risultati derivanti dall'esecuzione dei controlli spetta in modo esclusivo, senza limiti spazio-temporali, alla S.A.

L'affidatario, pena la risoluzione del contratto, si impegna a rispettare l'obbligo di riservatezza e a non diffondere e/o utilizzare per motivi propri le informazioni trasmesse alla S.A. o comunque acquisite nel corso dei controlli, con particolare riferimento ai dati afferenti l'utenza.

L'affidatario, pena la risoluzione del contratto, si impegna a non utilizzare né diffondere dati, informazioni, documenti, modulistica o quant'altro sia diretta risultanza dei compiti previsti dal presente Capitolato Tecnico, salva diversa autorizzazione in deroga rilasciata dalla S.A.

L'affidatario, alla cessazione del rapporto con la S.A., si impegna a restituire entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi, la documentazione, la modulistica e la tessera di riconoscimento in dotazione di proprietà della S.A.

Tutti i dati di cui la S.A. viene in possesso in occasione dell'espletamento del presente affidamento sono trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

All'Appaltatore è fatto obbligo di individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali all'atto di affidamento del servizio e di darne contestuale comunicazione alla S.A.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cinisello Balsamo nella figura del Dirigente all'Ecologia e Attività Produttive, dr.ssa Marina Lucchini.

Art. 25 - Trattamento dei dati

Ai sensi del d. lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dal Comune di Cinisello Balsamo esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Cinisello Balsamo.

Art. 26 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Capitolato e dagli altri elaborati di gara si farà riferimento alle disposizioni di legge regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia e di quelle che in futuro verranno emanate, con particolare riferimento alle norme vigenti in materia di esecuzione e contabilità dei appalti pubblici e tutte le altre norme vigenti in materia di sanificazione, disinfezione, etc. e alle condizioni generali e particolari contenute nel piano operativo e nell'offerta economica dell'appaltatore. L'aggiudicataria e il personale da essa dipendente sono tenuti a osservare e dare applicazione a tutte le disposizioni in vigore attualmente e che lo saranno nel corso della vigenza contrattuale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr.ssa Marina Lucchini